REGIONE PIEMONTE

sistema informativo VIA

L'**ARCHIVIO**
DEI PROGETTI
SOTTOPOSTI
ALLE PROCEDURE
DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE
IN PIEMONTE

L'informazione come elemento essenziale nelle procedure di VIA

Raffaella PORRATO

Torino,
9 ottobre 2003

Centro Incontri
della Regione Piemonte

Elemento informativo essenziale nella procedura VIA e funzionale alla partecipazione

Centralità dell'elemento partecipativo nel procedimento VIA

- pubblicità sui quotidiani
- ufficio deposito progetti
- sintesi in linguaggio non tecnico
- inchiesta pubblica

Pubblicità: da mero requisito formale a requisito sostanziale

Non c’è partecipazione senza informazione

Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (VIA) e 96/61/CE (IPPC) relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

Antecedente logico normativo:

Convenzione internazionale fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

Direttiva 2003/35

obiettivo:
garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale

Articolo 2
Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi

Gli Stati membri provvedono affinché …

… il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti.

Art. 2 comma 2 lettera a) dir 2003/35

Perché tanta centralità al tema dell'informazione nella normativa VIA?

L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

Considerando 3 dir. 2003/35

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

28 gennaio 2003, 2003/4/CE

sull'accesso del pubblico

all'informazione ambientale

e che

abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Entrata in vigore: 14 febbraio 2005

Rivoluzione copernicana per la P.A.: da fornitore passivo dell'informazione ambientale (diritto d'accesso) a erogatore dell'informazione ambientale.

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale;
- garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale.

A tal fine è promesso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Art. 1 dir 2003/4

È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione.
È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.

Considerando 9 dir. 2003/4

L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali …, ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita ...

Art. 7 c. 2 dir 2003/4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

Art. 7 c. 2 dir 2003/4

Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Art. 7 c. 6 dir 2003/4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

Art. 7 c. 1 dir 2003/4

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

Art. 7 c. 1 dir 2003/4

Convenzione di Aarhus
Opzioni per l'implementazione di database elettronici

United Nation implementation guide

La convenzione stabilisce soltanto che i database elettronici debbano essere facilmente accessibili al pubblico.
Le parti possono valutare varie modalità per soddisfare questa condizione, tra cui le seguenti:

- Realizzare database che possano essere interrogati su specifiche informazioni elettronicamente
- Realizzare database che possano fornire informazioni secondo una molteplicità di categorie quali il tipo di inquinante, il tipo di specie di inquinante, la regione della nazione, attraverso interrogazioni strutturate e personalizzate

Segue **Convenzione di Aarhus**

Opzioni per l'implementazione di database elettronici

United Nation implementation guide

- Uso di reti di comunicazione come indicate all'art.5 par.3 per facilitare l'accesso ai database ed evitare la necessità di intermediazione della P.A.
- Realizzare database interconnessi: usualmente, sebbene le informazioni ambientali siano strettamente interrelate, esse sono spesso raccolte settorialmente. I database devono essere collegati per permettere che una pluralità di informazioni siano ricercate contemporaneamente.

Necessità di superare una visione settoriale e costituire un’insieme coerente e organico di iniziative.

Piano nazionale di e-government

REGIONE PIEMONTE

sistema informativo VIA

L'**ARCHIVIO**
DEI PROGETTI
SOTTOPOSTI
ALLE PROCEDURE
DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE
IN PIEMONTE

L'informazione come elemento essenziale nelle procedure di VIA

Raffaella PORRATO

Torino,
9 ottobre 2003

Centro Incontri
della Regione Piemonte